



[Indietro](#)

Publicato il 15/09/2017

**N. 00218/2017 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00355/2017 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale  
per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro  
generale 355 del 2017, proposto  
da:

Enrico Casaccia, Valentina  
Antonacci, Lucrece Biondi, Enrico  
Casaccia, Rosalba D'Alesio,  
Giuliana D'Aloisio, Giuseppe  
D'Aloisio, Maria Assunta D'Elia,  
Liliana Del Papa, Giuseppe Di

Buonaventura, Nicola Di Felice,  
Giuseppe Di Martino, Giovanna Di  
Sabatino, Alessandra Di Sante,  
Filomena Dolente, Angelo Lenzi,  
Laura Mascolo, Sara Mattioli,  
Domenico Maria Medori, Giovanni  
Muzii, Franco Paolini, Luana  
Pistacchio, Marco Rascente,  
Gerorgios Sotiriou, Anna Fedora  
Vanni, Domenico Vinciguerra,  
rappresentati e difesi dall'avvocato  
Mauro Danielli, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Roma,  
via delle Medaglie D'Oro 193;

***contro***

Giunta Regione Abruzzo non  
costituito in giudizio;

***nei confronti di***

Ausl Teramo, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e  
difeso dagli avvocati Giovanni Di  
Giandomenico, Ernesto Sallese,  
con domicilio eletto presso lo  
studio Anna Maria Ranalli in  
L'Aquila, via Giuseppe Cacchi, 3;

Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Belli, con domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Nardis in L'Aquila, via Maiella, N. 2;

Asl Avezzano Sulmona L'Aquila non costituito in giudizio;

***per l'annullamento della  
deliberazione della Giunta  
Regionale dell'Abruzzo n. 398 del  
18 luglio 2017, nonché degli altri  
atti indicati nell'epigrafe del  
ricorso***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ausl Teramo e di Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in disparte ogni più approfondita valutazione in ordine ai pregiudiziali profili di ammissibilità del ricorso, la domanda cautelare non appare fondata, vertendo su questione meramente patrimoniale che non integra un pregiudizio irreparabile; considerato che, atteso l'oggetto del contendere, possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita

dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di

Cesare, Consigliere

Lucia Gizzi, Primo

Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

**Lucia Gizzi Antonio Amicuzzi**

**IL SEGRETARIO**